

## **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

### **D.L. n. 73/2021 del 25/05/2021**

**Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**

### **Il "Decreto Sostegni-bis"**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **in data 25.05.2021 è stata pubblicata la Legge n. 73/2021** (c.d. "Decreto Sostegni-bis") contenente "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Di seguito si riepilogano **le principali novità che sono entrate in vigore in data 26.05.2021**. In **sintesi**, è stato previsto i) il **nuovo contributo a fondo perduto** per gli operatori economici che hanno subito una rilevante perdita di fatturato; ii) la proroga e l'estensione del **credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo**; iii) il nuovo **credito d'imposta per la sanificazione**, i dispositivi di protezione individuale e i tamponi; iv) la proroga del credito **d'imposta sulle rimanenze finali** del settore tessile e della moda; v) il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** effettuati nel 2021 e 2022; vi) la proroga del **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive**; vii) **l'incremento del limite annuo di crediti d'imposta utilizzabili in compensazione** nel modello F24; viii) la **proroga dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento** e accertamenti esecutivi; ix) il **potenziamento dell'ACE**; x) **l'esenzione per i capital gain** su partecipazioni in start up e PMI innovative; xi) la **modifica dei termini di emissione delle note di variazione IVA** in caso di procedure concorsuali; xii) **l'aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini**; xiii) le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** da parte di soggetti con meno di 36 anni; xiv) la **proroga delle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**.

## Nuovo Contributo a Fondo Perduto

---

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un **contributo a fondo perduto** riconosciuto in **automatico**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un **contributo a fondo perduto, "alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
  - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  - e
  - subito una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
3. un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
  - conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
  - e
  - subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o superiore ad una specifica percentuale

### 1. Contributo automatico

---

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in automatico, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021.

### Osserva

Per beneficiare del "nuovo" del contributo il soggetto interessato non deve aver restituito il precedente contributo, ovvero lo stesso non deve risultare indebitamente percepito.

Il "nuovo" contributo a fondo perduto è **riconosciuto**:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;

è **usufruibile** con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:

- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul **c/c bancario / postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo;

ovvero

- è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

## **2. Contributo alternativo**

---

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

### **Soggetti beneficiari**

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

### **Soggetti esclusi**

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

### **Condizioni richieste**

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

### **Ammontare del contributo**

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

### ***Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021***

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

<b>Ricavi / compensi 2019</b>	<b>Percentuale applicabile</b>
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo "automatico" sopra esaminato e lo stesso sia:

- inferiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, ha diritto al maggior ammontare del contributo. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- superiore al contributo "alternativo" individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "seguito all'istanza".

### ***Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021***

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

<b>Ricavi / compensi 2019</b>	<b>Percentuale applicabile</b>
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

### **Modalità di fruizione del contributo**

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

### 3. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

---

L'art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

Questo ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

I soggetti beneficiari e i soggetti esclusi sono gli stessi previsti dal Contributo "alternativo" ed automatico.

#### **Condizioni richieste**

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra **i suddetti risultati economici d'esercizio** (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una **percentuale che sarà definita** da un **prossimo decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita **istanza all'Agenzia delle Entrate**, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 sia **presentata entro il 10.9.2021**.

#### Osserva

Le disposizioni attuative dei contributi sopra esposti **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

#### **Credito d'imposta canoni di locazione immobili non abitativi**

---

Il **credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo**, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:

- le imprese turistico-ricettive,
- le agenzie di viaggio;
- i tour operator.

Viene introdotta una **“nuova versione”** del **credito d’imposta per le locazioni**, operante per i **primi 5 mesi** del **2021** (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, **riguarda:**

- **i soggetti esercenti attività d’impresa**, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
- **gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

### **Misura del credito e ambito oggettivo**

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

- misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

### **Condizioni agevolative: calo del fatturato**

Potranno beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

**Osserva**

Le disposizioni attuative del credito d’imposta **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.**

### **Agevolazioni TARI**

Per il 2021, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie/restrizioni nell’esercizio delle attività, è istituito un fondo con una dotazione di € 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI.

## Credito di imposta per sanificazione/DPI e tamponi

Viene introdotto un **nuovo credito d'imposta per la sanificazione** in favore di:

- soggetti esercenti **attività d'impresa**, arti e professioni;
- **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- **strutture ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

### Osserva

Il credito d'imposta **spetta per le spese sostenute:**

- nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021**;
- per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta è riconosciuto in **misura pari al 30% delle suddette spese**, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

### Osserva

Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame **saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

## Credito imposta rimanenze finali settore tessile/moda

Viene modificato il **credito d'imposta** previsto dall'art. 48-bis del DL 34/2020 a favore dei soggetti **esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda**, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).

Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari"), **l'incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** (2021, per i soggetti "solari").

**L'agevolazione spetta** nella misura del **30% del valore delle rimanenze finali di magazzino** di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello della relativa spettanza.

7

*Professionisti Associati SRL*

*Sede legale: Galleria Roma 19 – Albignasego (PD)*

*Telefono: 049 – 86 26 011*

*P.I. / C.F. 000 178 70 288 –*

[info@professionistiassociati.biz](mailto:info@professionistiassociati.biz)

Il credito d'imposta è **riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo** massimo dei limiti di spesa di:

- 95 milioni di euro, per l'anno 2021;
- 150 milioni di euro, per l'anno 2022.

L'incentivo è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24**, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

### **Credito imposta per investimenti in beni strumentali-materiali**

---

Il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** di cui alla L. 178/2020 può essere **utilizzato in compensazione nel modello F24 in un'unica quota annuale** anche dai soggetti con ricavi o **compensi pari o superiori a 5 milioni di euro** che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, **investimenti in beni strumentali materiali "ordinari"**.

### **Credito imposta per investimenti pubblicitari 2021/2022**

---

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, **viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani** e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

## Osserva

Il beneficio è riconosciuto:

- entro il **limite massimo di 90 milioni** di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
- nel rispetto del **regolamento comunitario "de minimis"**.

### **Credito imposta per sponsorizzazioni sportive**

---

Il credito d'imposta per **gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive**, di cui all'art. 81 del DL 104/2020, si **applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021**, relativamente **agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021**.



## **Incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione in F24**

---

Per il **solo anno 2021**, viene incrementato **da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo**, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, **dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:**

- **utilizzati in compensazione "orizzontale"** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero **rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale**, con la procedura c.d. "semplificata".

Per quest'anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro **"assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto**, a regime, per i subappaltatori edili, **qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito**, per almeno l'80%, **da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.**

## **Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi**

---

Le somme intimate tramite cartella di **pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.**

Per effetto dell'art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti **i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione**, entro la fine del mese successivo, cioè **entro il 31.7.2021** (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).

**Entro il 2.8.2021 le somme non devono**, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in **quanto è possibile chiederne la dilazione.**

Durante il periodo di sospensione **non vengono notificate le cartelle di pagamento.**

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.6.2021, **il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.**

Ciò vale quindi per gli accertamenti in **materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP** e in materia di fiscalità locale.

Le rate inerenti a **dilazioni di somme iscritte a ruolo**, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, **scadenti dall'8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.**

## **Sospensione delle attività esecutive e cautelari**

---

Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 **sono sospese le attività esecutive** (pignoramenti) nonché **cautelari** (fermi e ipoteche).

Rimangono **validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.**

## Potenziamento dell'ACE: "ACE innovativa"

Per il solo 2021 è stata potenziata l'ACE, **prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali** (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della **base di calcolo dell'agevolazione e registrati nel 2021 medesimo**.

### Osserva

Così, se ad esempio una srl provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l'utile del 2020, pari a 500.000,00 euro, o riceve nel 2021 dai soci conferimenti in denaro per identico ammontare:

- il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro ( $500.000,00 \times 15\%$ );
- a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro ( $75.000,00 \times 24\%$ )

Per le società di capitali, in particolare, il **risparmio è pari al 3,6% degli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021**.

Tali incrementi rilevano **per l'intero ammontare**, sempre limitatamente al 2021, **indipendentemente dalla data di versamento** (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021).

### Osserva

È però previsto un **limite massimo di 5 milioni di euro**, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il **risparmio d'imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro**.

In alternativa alla riduzione dell'IRPEF o dell'IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, **è possibile trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, da utilizzare in compensazione** (riprendendo l'esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro).

## Agevolazioni per l'acquisto della prima casa (under 36)

L'art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una **nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione**, per i soggetti:

- che **non hanno ancora compiuto 36 anni di età**;
- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 40.000,00 euro annui**.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per **l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.**

### **Ambito temporale**

Il beneficio è **temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022**

### **Ambito oggettivo**

L'agevolazione riguarda:

- **non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;**
- ma anche **gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà**, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve **trattarsi di «prime case» di abitazione**, escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ovvero **la norma che prevede le agevolazioni «prima casa» per l'imposta di registro.**

### **Ambito soggettivo**

Il beneficio si applica limitatamente ai **trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:**

- **non abbiano ancora compiuto 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- abbiano un ISEE **non superiore a 40.000,00 euro annui.**

### **Credito d'imposta per gli atti imponibili ad IVA**

Ove l'atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, **agli acquirenti con meno di 36 anni spetta** "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", che può essere utilizzato:

- in **diminuzione dalle imposte di registro**, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in **diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione** da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in **compensazione nel modello F24** ai sensi del DLgs. 241/97.

In nessun caso il credito può essere rimborsato.

### **Esenzione per gli atti di finanziamento**

Viene prevista **l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti**, di cui all'art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, **a condizione che:**

- sussistano **le condizioni di "prima casa" e i requisiti di 36 anni** non compiuti e di ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro;
- la sussistenza degli stessi risultati da dichiarazione della parte mutuataria **resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.**

### **IVA – termini emissione note di variazione in diminuzione (proced. concorsuale)**

---

L'art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui **il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.**

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, **non è più necessario attendere il verificarsi dell'infruttuosità della procedura**, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

### **Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**

---

L'art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, **rimodulandone l'operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.**

Il regime di Garanzia SACE è **prorogato al 31.12.2021** per:

- **finanziamenti alle imprese** (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
- **portafogli di finanziamenti alle imprese** (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
- **prestiti obbligazionari** o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
- misure a **sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni** (art. 1- bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, **il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni **possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni**.

#### **Fondo di garanzia PMI**

La **garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021**.

Dall'1.7.2021 **la garanzia opererà con le seguenti modalità:**

- le garanzie per operazioni di **valore superiore ai 30.000,00 euro** (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse **nella misura massima dell'80%** (anziché del 90%);
- il **termine massimo di durata delle operazioni** che fruiscono del regime di intervento straordinario **è innalzato a 120 mesi**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e **nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;**
- le garanzie **per operazioni fino a 30.000,00 euro** (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) **sono ridotte dal 100% al 90%** e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche **in favore degli enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### **Garanzia finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo**

L'art. 12 del DL 73/2021 introduce una **nuova garanzia per favorire l'accesso delle imprese**, con un numero di dipendenti **non superiore a 499**, a nuovi **finanziamenti a medio lungo termine**, in cui **almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** o programmi di investimenti.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti